

ALLEGATO TECNICO SINTETICO OPERATIVO

D.lgs. 5 gennaio 2026 – Quote obbligatorie di fonti rinnovabili

Ambito di applicazione

Le disposizioni valgono per interventi edilizi con titoli abilitativi presentati dal 4 febbraio 2026 riguardanti:

- nuove costruzioni,
- ristrutturazioni di primo e secondo livello,
- lavori sugli impianti termici,
- edifici pubblici.

Quote obbligatorie di copertura da fonti rinnovabili

| Tipologia di intervento | Quota obbligatoria FER (art. 29 D.lgs n. 5/2026) |
|--|--|
| Nuova costruzione | $\geq 60\%$ del fabbisogno energetico complessivo (ACS, riscaldamento, raffrescamento); 65% Edifici Pubblici. |
| Ristrutturazione di primo livello | $\geq 40\%$ del fabbisogno energetico complessivo (ACS, riscaldamento, raffrescamento); 45% edifici pubblici. |
| Ristrutturazione di secondo livello | $\geq 15\%$ del fabbisogno energetico complessivo; 20% edifici pubblici. |
| Ristrutturazione impianto termico | $\geq 15\%$ del fabbisogno energetico complessivo (ACS, riscaldamento, raffrescamento); 20% edifici pubblici. |

Le percentuali fanno riferimento ai fabbisogni energetici determinati secondo la normativa tecnica attualmente in vigore.

L'obbligo è per chi presenta richieste di titolo edilizio dopo 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.lgs.

Tecnologie ammesse

Il raggiungimento delle quote FER può avvenire tramite:

- solare termico,
- fotovoltaico,
- pompe di calore,
- biomassa,
- teleriscaldamento efficiente,
- altre fonti rinnovabili previste dal decreto.

È ammessa l'integrazione di più sistemi, purché sia garantito il raggiungimento della quota minima obbligatoria.

Adempimenti professionali

Progettista

- verifica obblighi FER;
- dimensionamento impianti rinnovabili;
- relazione tecnica ex Legge 10;
- coordinamento tra progettazione architettonica e impiantistica.

Direttore dei lavori

- Controlla l'esecuzione corretta degli impianti FER.
- Verifica che le opere siano conformi al progetto approvato.
- Segnala eventuali difformità.

Asseveratore / Collaudatore

- Attesta il rispetto delle quote obbligatorie.
- Controlla la coerenza tra calcoli energetici, opere realizzate e documentazione finale.

Profili sanzionatori

Il mancato rispetto delle quote obbligatorie:

- comporta l'irricevibilità o il diniego dei titoli edilizi;
- prevede le sanzioni di legge;
- compromette la validità delle asseverazioni energetiche.

Restano valide eventuali disposizioni regionali o comunali più restrittive e migliorative, fatte salve le esclusioni previste dal dispositivo normativo.